


## RELAZIONE

ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME  
CIRCA

"PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA ATTIVITA' LEGI  
SLATIVA DELLA REGIONE"

di iniziativa del Consigliere Regionale  
dott. RAFFAELE AUGELLI

Relatore : avv. Giovanni Margiotta



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE  
RAFFAELE AUGELLI CONTENENTE "NORME SULLA PARTECIPAZIONE  
POPOLARE ALLA ATTIVITA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE".

.....

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

nella seduta del 6 ottobre 1972 la 1<sup>a</sup> Commissione ha esaminato  
il progetto di legge di iniziativa del Consigliere Raffaele Augelli contenente  
le "Norme sulla partecipazione popolare alla attività legislativa della Re-  
gione".

Con il progetto di legge in esame viene data pratica attuazione  
alla norma contenuta nell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia con la  
quale si è assunto l'impegno di promuovere la più ampia partecipazione de-  
mocratica della popolazione alla attività legislativa ed amministrativa della  
Regione.

Evidentemente tale partecipazione è possibile oltre che attra-  
verso l'apporto determinante e diretto delle popolazioni, anche attraverso  
quella degli organi rappresentativi delle stesse: Comuni e Province.  
Con la proposta di legge in esame si attribuisce ad essi, pola-  
zione, Province e Comuni, il ruolo di soggetti attivi nella determinazione  
delle scelte legislative ed amministrative della Regione Puglia.

Negli artt. 1 e 10 sono indicati i soggetti aventi diritto ad eser-  
citare l'iniziativa popolare.  
Peraltro gli stessi sono precisati nel citato art. 54 dello Statuto  
e sono: ogni Consiglio provinciale, almeno cinque Consigli comunali, almeno  
quindici mila elettori.

L'oggetto della iniziativa popolare è contemplato nello stesso  
art. 1 e anche esso desunto oltre che dall'art. 54 dello Statuto dall'art. 123.

della Costituzione nella parte in cui si afferma che lo Statuto Regionale "regola l'esercizio" del diritto di iniziativa.

Con tali riferimenti la proposta di legge in esame pone dei limiti specifici alla iniziativa popolare e a quella degli Enti autonomi riservando ad essa tutte quelle materie che lo Statuto Regionale non riserva ad altri soggetti.

Nell'art. 2 si è voluta escludere l'iniziativa popolare per quei soggetti specificamente precisati dal secondo comma dell'art. 72 dello Statuto.

Poichè la Regione non è indifferente riguardo all'iniziativa popolare e degli Enti autonomi, con gli artt. 3 e 10 del progetto di legge si è inteso applicare il dettato statutario per quanto concerne l'assistenza da parte dell'Ufficio legislativo del Consiglio Regionale attraverso una attività di informazione indispensabile per chi si accinga ad elaborare iniziative legislative e regolamentari.


Gli artt. 4, 7 e 14 precisano gli strumenti attraverso i quali va esercitata la detta assistenza.

Gli artt. 6 e 11, 8 e 12 riguardano rispettivamente le modalità di presentazione delle proposte e l'ammissibilità delle stesse.

Nell'art. 9 sono previste norme attraverso le quali viene garantita la non vanificazione delle iniziative dei cittadini e degli Enti aventi diritto.

La 1<sup>a</sup> Commissione, come si è detto, ha approvato alla unanimità la proposta di legge emendando il solo art. 2 dello stesso, là dove viene precisato che la iniziativa popolare non si esercita nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 72 dello Statuto.

( Avv. Giovanni Margiotta )



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLE PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE NORME SULLA  
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA ATTIVITA' LEGISLATIVA  
DELLA REGIONE

di iniziativa del Consigliere Regionale  
Dott. RAFFAELE AUGELLI

-----

Testo approvato dalla Commissione nella seduta del  
6 Ottobre 1972

NORME SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA ATTIVITA' LEGISLA-  
TIVA DELLA REGIONE

TITOLO I

La iniziativa popolare per la formazione di leggi.

Art. 1

La iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio Regionale Pugliese.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 2

L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1, non si esercita nelle materie di cui al 2° Comma dell'art. 72 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 3

L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'Ufficio Legislativo del Consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modali-

tà dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

#### Art. 4

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi art. 6 e 7.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

#### Art. 5

La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'art. precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il Pubblico Ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

#### Art. 6

La proposta e la relazione di cui al precedente art.1, vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art.4.

Un funzionario dell'Ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art.9, secondo comma.

#### Art.7

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art.8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

#### Art. 8

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla seguente legge, delibera ad unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 9

Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti o dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, la trasmette alla Commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio Regionale.

La Commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.



Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario del lavoro del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

## TITOLO II

### INIZIATIVA DELLE PROVINCE E DEI COMUNI.

#### Art. 10

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale, o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono chiedere l'assistenza dello Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

#### Art. 11

La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 10.

#### Art. 12

Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

#### Art. 13

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte promosse dai Comuni e dalle Province, sono previste dal regolamento del Consiglio Regionale.

#### Art. 14

Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al Capitolo 1 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

#### Art. 15

Le proposte di iniziativa popolare, delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della Legislatura Regionale.